



TRIBUNALE DI TREVISO
Seconda Sezione Civile

ORDINANZA DI CONFERMA DI MISURE PROTETTIVE
EX ART. 7 comma 4 D.L. N. 118/2021

Il Giudice designato, dott. Bruno Casciarri
nel procedimento iscritto al n. r.g. _____/2022 V.G.;
visto il ricorso depositato in data 10-08-2022 da _____, ex art.
7 D.L. n. 118/2021, con il quale ha chiesto la conferma delle misure protettive
ex art. 6 del D.L. n. 118/2021 e, per l'effetto, di voler inibire al creditore
_____ (_____), per il termine di 120 giorni dalla
pubblicazione delle misure nel Registro delle Imprese:

- la facoltà di acquisire diritti di prelazione (se non concordati con la Società);
- l'avvio e/o la prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva e cautelare;

sul patrimonio di _____, _____ e/o sui beni e sui diritti con i quali
viene esercitata l'attività d'impresa della Società;

premesso che:

- in data 4 luglio 2022 la Società, in qualità di imprenditore commerciale, ha provveduto alla presentazione, presso la piattaforma telematica nazionale all'uopo istituita, di un'istanza per la nomina di un esperto indipendente nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa ai sensi del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118;
- in data 11 luglio 2022 il prof. _____ ha accettato la nomina di esperto nell'ambito della composizione negoziata della Società;
- il ricorso ex art. 7 è stato depositato in data 10 agosto 2022 (lo stesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive);

2

- con decreto in data 11 agosto 2022 il Giudice designato ha fissato l'udienza del 21 settembre 2022 in videoconferenza a mezzo applicativo Teams;
 - all'udienza del 21 settembre 2022 hanno partecipato la società ricorrente, l'Esperto , ;
- a scioglimento della riserva assunta, osserva:

IL RICORSO DI

La ricorrente nell'ambito della composizione negoziata ha presentato in data 9 agosto 2022 istanza di applicazione di misure protettive ex art. 6 DL 118/2021 nei confronti del solo creditore

Nel ricorso ha ricostruito il profilo storico e gli attuali ambiti operativi della società, le cause della crisi emersa nel 2017 e le vicende relative alla procedura di concordato preventivo iniziata con il deposito in data 3 maggio 2018 del ricorso ex art. 161 comma 6 LF e proseguita con il decreto di ammissione del Tribunale di Treviso del 10 gennaio 2019, l'approvazione dei creditori a seguito dell'adunanza del 24 luglio 2019 e l'omologa del 28 gennaio 2020 con il rigetto delle opposizioni di 5 creditori tra i quali

I creditori oppositori proponevano reclamo avanti alla Corte d'Appello di Venezia che, con decreto depositato in data 28 agosto 2020, accogliendo l'impugnazione di

riformava il decreto del 28 gennaio 2020 del Tribunale di Treviso e rigettava la domanda di omologa del concordato preventivo di

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. del 23 maggio 2022 rigettava il ricorso presentato da e confermava il decreto della Corte d'Appello di Venezia; il Tribunale di Treviso con decreto in data 28 giugno 2022 dichiarava chiusa la procedura di concordato preventivo.

Sempre nel ricorso la società ha esposto che nelle more il piano di concordato in continuità diretta aveva avuto pressoché completa esecuzione con la prosecuzione dell'attività aziendale presso il polo di e la generazione di flussi di cassa positivi, la cessione in esercizio per E. 118.000.000 del ramo aziendale di a a seguito di

vendita competitiva, l'erogazione di un finanziamento prededucibile per l'importo di E. 25 milioni da parte di

La società aveva provveduto a dare esecuzione a due piani di riparto, il primo per l'importo di E. 70.787.231 e il secondo per l'importo di E. 60.582.705 (per un totale di E.131.369.936), con soddisfazione integrale dei creditori prededucibili, dei creditori titolari di cause legittime di prelazione o privilegi e soddisfazione parziale (pari al 70% o al 33% a seconda della classe di appartenenza) ai creditori chirografari.

Deduce che la sentenza della Corte di Cassazione con il definitivo rigetto dell'omologa aveva determinato la riemersione del debito chirografario, oggetto di falcidia concordataria, per l'importo di E. 119.723.038, al netto dei pagamenti ricevuti dai creditori in forza dei riparti eseguiti; di qui la corrispondente sopravvenienza passiva per la società e l'impatto sul patrimonio netto, divenuto negativo per E. 83.390.191 (al 31-12-2021).

Nel ricorso illustra il percorso per il superamento della crisi, che prende le mosse dal *business plan* 2018-2024, presentato nell'ambito del concordato preventivo e poi aggiornato in data 16 aprile 2021, e dalla elaborazione di un nuovo piano che tiene conto del mutato contesto di riferimento (segnato dagli effetti della crisi pandemica, dall'aumento dei costi delle materie prime, energia e trasporti).

In particolare la società si propone di indirizzare la propria offerta sui prodotti *premium* (ivi incluse le linee biologiche, integrali e le nuove etichette) e a più alta marginalità e di ridurre le produzioni in regime di c.d. *private label*, attraverso investimenti nello stabilimento di per il lancio di nuove linee di prodotti posizionati su un segmento più alto di mercato e riduzione dei volumi di vendita verso il cliente (v. doc. 11 "Prospetto delle iniziative di carattere industriale", come richiesto dall'art. 7 comma 2 lett. d) DL 118/2021).

La revisione del *business plan* ha riguardato anche il piano finanziario provvisoriale depositato in sede di nomina dell'Esperto e successivamente aggiornato (doc. 12 "Piano finanziario luglio 2022- marzo 2023").

Con riferimento all'istanza di conferma delle misure protettive nei confronti di ripercorre il contenzioso in essere con il

creditore che ritiene il proprio credito di E. 14.321.983,10 (già dedotto l'importo di E. 7.054.11,10 pagato in sede di riparto nel concordato preventivo) di natura prededucibile e non chirografaria come indicato nel piano di concordato predisposto dalla debitrice.

Sempre la ricorrente giustifica la necessità di misure protettive nei confronti della sola *S.p.A.* evidenziando che quest'ultima aveva inviato in data 2 agosto 2022 alla controllante di *S.p.A.*, a *S.p.A.* e per conoscenza alla stessa *S.p.A.*, la diffida alla restituzione della somma di E. 14.321.983,10.

Tale diffida letta alla luce dell'articolato contenzioso ancora in essere tra le parti e della pretesa della creditrice di un trattamento preferenziale aveva determinato la società a richiedere misure protettive nei confronti della sola *S.p.A.* onde scongiurare il *periculum* di iniziative esecutive capaci di pregiudicare il buon esito delle trattative in corso con tutti i creditori.

IL PARERE DELL'ESPERTO

Nel termine assegnato dal Giudice, l'Esperto, *S.p.A.*, ha depositato la relazione del 15 settembre 2022 in ordine allo stato delle trattative, all'attività svolta e all'esito delle analisi di cui al paragrafo 2 e 4, richiamati dal paragrafo 6.3, del D.D. 28 settembre 2021 relativamente alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e all'analisi di coerenza del piano di risanamento presentato dall'imprenditore con la check-list, nonché alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buone esito delle trattative. In ordine alle trattative l'Esperto riferisce di aver incontrato immediatamente i vertici societari e gli Advisor, per accertare, fin da subito, le possibilità di apertura delle trattative e le loro probabilità di proseguimento, in ordine alla concreta perseguibilità del percorso di risanamento nell'ambito della composizione negoziata.

La società, in conformità ad un metodo condiviso, trasmetteva le informative periodiche sullo stato delle trattative alla data dell'8 agosto 2022 e alla data dell'8 settembre 2022, da cui emergeva che, nel corso del mese di luglio, vi era stata una prima serie di interlocuzioni con i principali creditori bancari e finanziari e con i principali fornitori, tra i quali l'*S.p.A.*

Dai confronti era emersa la generale disponibilità dei creditori a consentire a [redacted] l'aggiornamento del proprio piano industriale, con l'obiettivo di individuare una o più soluzioni per il trattamento dei crediti riemersi in ragione della revoca del concordato preventivo.

Dal parere emerge che il [redacted] ha esaminato la documentazione inserita in piattaforma dalla Società, eccetto il test on line e il piano di risanamento non ancora predisposti.

Il [redacted] ha incontrato:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione [redacted];
- l'Amministratore Delegato [redacted];
- gli Advisor Legali;
- l'Advisor commercialistico;
- l'Advisor aziendale e finanziario.

Quest'ultimo ha precisato che l'attività di revisione dell'originario piano concordatario era già in fase di avanzamento e che si stava procedendo per la predisposizione di un nuovo piano, che verosimilmente potrà essere fornito, almeno in una prima bozza sommaria, a fine settembre 2022, tenuto conto della complessità gestionale e organizzativa di [redacted].

L'Esperto ha positivamente valutato che:

- a) la Società ha tempestivamente allestito una assai qualificata task force aziendale e professionale per gestire la composizione negoziata;
- b) l'intero team di soggetti apicali e di professionisti incaricati offre ampia disponibilità di ascolto e di trasparenza informativa nei confronti dell'esperto, producendo quanta documentazione richiesta, quantitativa e qualitativa;
- c) fin dalla richiesta di nomina dell'Esperto, la Società ha incaricato [redacted] per la predisposizione del piano di risanamento e l'Esperto ha potuto, nelle more, interloquire sulle assunzioni di fondo;
- d) l'Advisory della Società ha convenuto con l'Esperto, che ne ha fatto richiesta, l'opportunità di predisporre il test pratico, condividendone le metodologie, tenuto conto delle peculiarità della situazione finanziaria di [redacted] e degli obiettivi delle trattative;
- e) è stato richiesto un autorevole parere al [redacted] in ordine al tema della continuità aziendale in pendenza della composizione negoziata e alla quantificazione degli interessi di mora verso i creditori;

6

f) sono state subito avviate trattative con il ceto creditorio ed in particolare con quello bancario-finanziario, oltre ai rapporti con i fornitori, specialmente con fornitori strategici, quale l

L'Esperto ha, inoltre, tempestivamente incontrato il Collegio sindacale e la Società di Revisione l e ha poi compiuto un dettagliato sopralluogo in azienda, osservando l'intera filiera dei processi di approvvigionamento, produttivi e logistici, incontrando singolarmente, oltre al Presidente l (che ha informato del lancio di una nuova produzione a nuovo marchio di gamma alta), tutti i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali: Direzione Commerciale, Stabilimento, Risorse Umane, Amministrazione, Laboratorio, potendo così acquisire una conoscenza sistematica del modello di business e dell'organizzazione interna dell'impresa.

Da questi incontri è emersa la prospettiva di cui al punto 2.1 del protocollo ovvero la ragionevole perseguibilità del risanamento pur in assenza di un piano di risanamento definito.

Il l ha verificato ai sensi del punto 7.5 del protocollo la condizione di una perdurante sostenibilità economico-finanziaria per l l. (la norma precisa che *“non vi è di norma pregiudizio per la sostenibilità economico finanziaria quando nel corso della composizione negoziata ci si attende un margine operativo lordo positivo”*).

Il “Piano finanziario Luglio 2022 – Marzo 2023” prodotto dalla società presenta, infatti, un margine operativo lordo positivo da giugno 2022 e fino alla proiezione di marzo 2023 (con un valore totale annuo 2022 di euro 4.372k euro).

Nel parere si legge che vi sono evidenze concordanti di continuità aziendale date:

- dal richiamato MOL *“...che non solo costituisce un importante risultato economico focalizzato sul business aziendale, ma anche l'autofinanziamento dell'impresa e quindi la sua capacità autorigeneratrice, essendo una approssimazione del cash flow gestionale: ciò significa che l come business industriale, possiede ancora un'autonoma capacità di funzionamento e che quindi, astraendo dal problema della riemersione del debito, possiede le condizioni di continuità operativa”* (p.20);

6

- dai fattori di successo, qualitativi e intangibili “potenzialità necessarie per restare sul mercato” (di cui alla Relazione al disegno di legge per la conversione in legge del d. l. 118/2021) quali la notorietà del marchio a livello internazionale; la storia e quindi la tradizione e la dimostrata, lunga continuità aziendale e familiare della sua *governance* (quarta generazione), con radici risalenti alla fine del secolo scorso; la posizione di leadership internazionale, essendo diventata nel tempo, la più grande azienda italiana esportatrice di pasta *private label* e il secondo più grande produttore di pasta in Italia; la diffusa presenza nei mercati mondiali, con distribuzione in 108 paesi nei cinque continenti; - l’ampiezza della gamma dei prodotti offerti, nell’ambito della “pasta secca”; il controllo della catena del valore (produzione, confezionamento, stoccaggio, distribuzione), con una produzione internalizzata nello stabilimento di (9 linee di produzione) e con un moderno magazzino automatico e computerizzato; personale esperto (159 dipendenti) radicato nel territorio in cui è insediato lo stabilimento e un management specialistico qualificato.

In coerenza con quanto prescritto al punto 2.2 del Protocollo, l’Esperto ha verificato la perseguibilità del risanamento attraverso la compilazione del test online.

Il risultato del test, che pur risente di elementi prospettici connessi alla quantificazione dello stralcio dei debiti (obiettivo principale delle trattative con i creditori) e dei flussi annui al servizio del debito generati dalla gestione, ha confermato la ragionevole perseguibilità del risanamento, in questa fase del percorso di composizione negoziata.

L’espressione numerica del grado di difficoltà del risanamento va da un valore di 1,11 (utilizzando i dati proposti dalla società) a 1,40 (inserendo i dati –MOL- rivisti dall’Esperto; stress test), risultati che fanno ricadere nella Fascia “2” della scala di valori del documento ministeriale, che stima per valori >1 e ≤ 2 come “*l’andamento corrente dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento*”.

Non avendo la Società ancora prodotto il piano di risanamento, l’Esperto non ha potuto procedere alla verifica di coerenza con la check-list ma ha evidenziato gli elementi di conferma di cui al paragrafo 4 del Protocollo:

8

- le rassicurazioni dal Collegio sindacale, dalla Società di revisione, oltre che dal Responsabile amministrativo della Società, sulla qualità dei dati contabili e sull'affidabilità del sistema amministrativo-contabile;

- gli Organi di controllo non hanno rappresentato all'esperto elementi di criticità ai fini della percorribilità della composizione negoziata e del risanamento;

- le situazioni contabili prodotte dalla Società hanno tempestivamente recepito gli effetti della riemersione del debito sia a livello di stato patrimoniale (con un deficit patrimoniale e un'aggiornata esposizione debitoria al passivo), sia a livello di conto economico (con una perdita netta d'esercizio);

- i rilevanti fattori strategici di successo e competitivi di _____, in particolare:

a) la disponibilità di un'ampia capacità produttiva non ancora pienamente utilizzata, fino a 200.000 tonnellate di prodotto (contro le 85.000 attuali);

b) una prospettiva di crescita del mercato mondiale della pasta secca;

c) un consolidato portafoglio clienti, anche della GDO;

d) un marchio denominativo affermato, a cui a fine 2022 si aggiungerà il nuovo marchio "_____ " per un mercato premiante a più alta marginalità;

e) una posizione di leadership nella produzione di pasta secca, con una quota di mercato di _____ salita al 7,8% nel 2019;

f) una qualità dei prodotti e dei processi produttivi conforme a procedure di qualità e oggetto di certificazione;

g) una struttura organizzativa articolata per funzioni, rispondente alla specializzazione e alla dimensione del business, in grado quindi di gestire la complessità della gestione dell'impresa, a livello logistico, produttivo, distributivo e amministrativo, con un Management qualificato.

L'esperto ha concluso per la sussistenza dei presupposti oggettivi per l'accesso alla composizione negoziata, stante una situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, prodotta dalla riemersione del debito dopo la sentenza della Corte di Cassazione del maggio 2022, per la ragionevole perseguibilità del risanamento e per la funzionalità delle misure protettive richieste da _____ al buon esito delle trattative.

LA POSIZIONE DI

nella memoria di costituzione e in sede di udienza ha concluso nei seguenti termini: “*non si oppone all’istanza di [redacted] e si rimette al prudente apprezzamento del Giudice in merito alla sussistenza nel caso di specie dei requisiti richiesti dalla legge per la conferma delle misure protettive, con particolare riferimento al requisito relativo alla “ragionevole possibilità di risanamento” della società istante*”.

La creditrice ha evidenziato di voler partecipare alle trattative con un atteggiamento improntato a buona fede e ragionevole disponibilità, ha contestato la sussistenza di un preteso atteggiamento ostile, frutto di una errata percezione da parte degli Advisors della debitrice, atteso che la diffida inviata a [redacted] e a [redacted] non preludeva ad iniziative di qualche tipo e ha escluso di voler avviare azioni esecutive sino all’esito delle trattative promosse nell’ambito della composizione negoziata della crisi.

[redacted], pur non opponendosi alle misure protettive richieste nei suoi confronti, ha chiesto che il Giudice valuti attentamente la sussistenza nel caso di specie del requisito della “*ragionevole possibilità di risanamento*” per evitare che la procedura di composizione negoziata della crisi di [redacted]

[redacted] si riveli uno strumentale tentativo di posticipare l’emersione della crisi con pregiudizio per tutti i creditori sociali.

In particolare [redacted] dubita delle effettive possibilità di risanamento di [redacted] in considerazione delle seguenti circostanze:

- 1) il giudizio dell’Esperto sembra essenzialmente fondato su quanto riferito dal management e dagli advisors di [redacted] concretandosi in una verifica “*de relato*”, atteso che lo stesso esperto sottolinea l’assenza di un piano di risanamento;
- 2) il piano di industriale descritto da [redacted] nell’istanza ex art. 7 D.L. 118/2021 appare estremamente generico e privo di concretezza in merito alle prospettive della società;
- 3) il piano finanziario dedotto da [redacted] non sembra considerare uno scenario in concreto sostenibile, atteso che a fronte di un’esposizione debitoria “riemersa” all’esito della revoca del concordato di circa 120 Mln, intende destinare alla soddisfazione dei creditori nell’ambito della procedura di composizione negoziata delle

crisi risorse per soli 10 Mln., pretendendo così uno sforzo del tutto spropositato per i creditori;

- 4) [redacted] utilizza la composizione negoziata non come strumento di risoluzione preventiva della crisi di impresa ma come mezzo per far “rivivere” nella sostanza gli effetti di una procedura concorsuale precedentemente revocata.

LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE NEI CONFRONTI DI

All’esito del procedimento devono essere confermate le misure protettive richiesta da [redacted] nei confronti della creditrice [redacted].

Sussiste, infatti, il *fumus boni juris* declinato come ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, requisito che la creditrice non contesta apertamente ma di cui dubita.

Il [redacted] in qualità di Esperto ha condotto una rigorosa e attenta disamina della complessiva situazione di [redacted], che – diversamente da quanto sostenuto da [redacted] – non si basa solo sulle notizie avute dagli Advisors, ma sull’analisi approfondita dei dati documentali e su una diretta interlocuzione *in loco* con tutta l’organizzazione aziendale, dai vertici fino alle articolazioni operative, evidenziando in maniera critica non solo i fattori di forza dell’azienda ma anche i profili problematici.

Il parere finale, frutto di verifiche a più livelli, è ampiamente positivo e si fonda sui seguenti dati che dimostrano la sussistenza di una ragionevole prognosi di risanamento dell’impresa:

- il MOL atteso è positivo, segno che [redacted] produce ricchezza ed ha la capacità di autofinanziarsi; tale dato è valorizzato al punto 7.5 del Protocollo a norma del quale “...non vi è di norma pregiudizio per la sostenibilità economico-finanziaria quando nel corso della composizione negoziata ci si attende un margine operativo loro positivo...” e non risulta puntualmente contestato da [redacted];
- il risultato del test pratico indica la ragionevolezza del percorso di risanamento: per [redacted] è risultato un valore di 1,11 (utilizzando i dati proposti dalla società) a di 1,40 (inserendo i dati –MOL- rivisti dall’Esperto nella prospettiva dello stress test).

Questi numeri fanno ricadere nella parte bassa della fascia “2” della scala di valori del documento ministeriale (articolata da 1 a 6 con difficoltà di risanamento crescenti), che stima per valori >1 e ≤ 2 come *“l’andamento corrente dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento”*;

- l’azienda ha obiettive risorse strategiche, vari e significativi punti di forza e fattori competitivi, che esprimono in maniera concordante le *“potenzialità per restare sul mercato”*; anche questi elementi verificati in maniera approfondita dall’Esperto non sono stati specificamente contestati da :

L’obiezione mossa da quest’ultima in ordine all’obbligatorietà del piano di risanamento, non ancora predisposto da , non ha pregio perché proprio la Sezione II – Check List del Protocollo dispone che al momento in cui l’imprenditore decide di intraprendere il percorso di risanamento la predisposizione del piano è utile, *“...anche se non imprescindibile...”*; in ogni caso il piano deve essere redatto in tempi brevi nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea al superamento della crisi.

Ciò significa che il piano di risanamento non deve necessariamente precedere la composizione negoziata ma può essere elaborato all’interno della stessa avvalendosi anche delle trattative con i creditori condotte con l’ausilio dell’Esperto.

Sempre nella citata Sezione II si trova un’espressione che ben ne sintetizza la natura dinamica *“la redazione del piano di risanamento è un ‘processo’...”*.

La definizione si attaglia al percorso intrapreso da , che proprio nell’ambito della composizione negoziata sta cercando di elaborare un modello per il superamento della crisi attraverso il confronto dialettico con i creditori, modello che tenga conto dell’emersione del debito concordatario e delle turbolenze dei mercati derivanti dall’aumento dei prezzi in particolare dell’energia, dall’inflazione e dalla guerra russo-ucraina.

La crisi di deriva dalla sopravvenienza passiva costituita dalla riemersione del debito oggetto di falcidia concordataria a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, che ha confermato l’annullamento dell’omologa del concordato preventivo. Non si tratta di crisi industriale

perché la società ha un MOL positivo e una prospettiva concreta di continuità e risanamento, come confermato anche dai dati incoraggianti del test pratico. La composizione negoziata, stando alle evidenze concordati di questa prima fase, sia per la condotta dei soggetti coinvolti (improntata, secondo l'attendibile resoconto dell'Esperto, a trasparenza, collaborazione e buona fede) sia per la situazione obiettiva dell'impresa, con un solido apparato industriale e avviamento commerciale, non può dirsi strumentalmente utilizzata per procrastinare la crisi con pregiudizio dei creditori.

Il debitore, proprio nella fase esecutiva del concordato ha dimostrato la capacità di dare esecuzione al piano e di adempiere alla originaria proposta, pagando i privilegiati e i chirografi in percentuali, assai significative, che vanno dal 70 al 33% a seconda delle classi.

Dal concordato la società ha ereditato un "tesoretto" di circa E. 10 mln. da destinare ai creditori unitamente a parte dei flussi della continuità (ribadendo ancora una volta la prospettiva di un MOL positivo): tali risorse rendono possibile un accordo con i creditori da definire nell'ambito della composizione negoziata.

Ricorre anche il requisito del *periculum in mora*, atteso che un'eventuale iniziativa esecutiva da parte di [redacted] potrebbe gravemente pregiudicare l'esito delle trattative e la possibilità del risanamento.

Deve, infatti, evidenziarsi che [redacted] ha un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo definitivo per un credito residuo di oltre E. 14 mln. e che vi è in atto un articolato contenzioso tra le parti sulla qualificazione del credito (chirografario o prededucibile).

La diffida del 2-8-2022 inviata da [redacted] a [redacted], e a [redacted], [redacted], e solo per conoscenza a [redacted] [redacted] indica obiettivamente ancora una situazione di forte contrapposizione che nella prospettiva del debitore potrebbe sfociare in iniziative capaci di compromettere irreparabilmente la trattativa.

E' vero che [redacted] nella memoria di costituzione ha escluso di voler agire *in executivis* ma si tratta di impegno – successivo alla richiesta dell'imprenditore ex art. 6 D.L. 118/2021 – non vincolante.

La misura protettiva di cui si è avvalsa la debitrice nei confronti della sola
appare proporzionata nel bilanciamento degli interessi e coerente
con il fine perseguito.

Deve considerarsi che avrebbe potuto chiedere l'estensione
della misura a più creditori, a determinate categorie o alla generalità dei
soggetti coinvolti ma, nella prospettiva della buona fede e del minimo
sacrificio richiesto alle controparti, ha limitato gli effetti a uno solo di questi
per la situazione di sensibile contrapposizione prima indicata.

L'Esperto ha confermato che le misure sono funzionali al buon esito delle
trattative.

In conclusione deve essere accolto il ricorso e disposta la conferma delle
misure ex art. 7 D.L. 118/2021 richieste da , nei confronti di
per la durata di giorni 120, tenuto conto della particolare
complessità delle trattative in ragione del numero dei creditori, delle
dimensioni dell'impresa e dell'entità del debito.

Nulla sulle spese non avendo proposto formale opposizione.

PQM

conferma le misure protettive ex art. 6 D.L. 118/2021 richieste da
, e, per l'effetto, inibisce al creditore
per il termine di 120 giorni dalla pubblicazione delle misure
nel Registro delle Imprese:

- la facoltà di acquisire diritti di prelazione (se non concordati con la Società);
- l'avvio e/o la prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva e cautelare;
sul patrimonio di . e/o sui beni e sui diritti con i quali
viene esercitata l'attività d'impresa della Società.

Nulla sulle spese.

Treviso, 4 ottobre 2022

Il Giudice designato

Bruno Casciarri